



MANDATO N. 571
REV.171 E 172

DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE DEL PARCO

N. 135 del 20 Ottobre 2021

Oggetto: Liquidazione diritti di segreteria alla Segretaria Comunale Dott.ssa Graziella Deledda per n. 3 contratti rogitati per conto del Parco di Tepilora;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata del Parco;
- il Bilancio di previsione 2010/2023 regolarmente approvato con Delibera assembleare n. 5 del 09.04.2021.
- Il Decreto del Presidente del Parco n.1 del 14 maggio 2021 con il quale, così come da regolamento degli uffici, la Dott.ssa Marianna Agostina Mossa è stata nominata Direttrice del Parco Naturale Regionale di Tepilora.

Valutato che la Dott.ssa Graziella Deledda esercita la professione di segretaria comunale presso il Comune di Posada ed in convenzione anche al Comune di Torpè e al Comune di Lode’, tutti e tre enti facenti parte dell’area Parco e membri votanti e costituenti l’Assemblea del Parco;

Dato atto che:

-l’art. 10, comma 2, del D. L. 24 giugno 2014, n.90 così come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n°114, dispone che *“Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell’art.30, secondo comma, della legge 15.11.1973, n°734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge*

8.06.1962, n°604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”;

- l'art.10, comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n°90 così come modificato dalla legge di Conversione 11 agosto 2014, n°114, dispone che l'art. 30, secondo comma, della legge 15 Novembre 1973, n°734, è sostituito con il seguente “*Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia*”;

Preso Atto che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, successivamente alla deliberazione n. 21/SEZ AUT/2015/QMIG del 4/6/2015, dopo l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 75/2015 e della Sezione Plenaria della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia (deliberazione n. 15/2018/PAR) ed in seguito alle numerose unanime pronunce del Giudice del Lavoro è tornata sulla questione con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG fornendo una interpretazione letterale della norma di cui trattasi, affermando: “*alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali*”;

Evidenziato l'oggettivo contrasto interpretativo dell'art. 10 del D.L. 90/2014 (conv. in L. 114/2014) tra la magistratura contabile e la magistratura ordinaria sulla spettanza dei diritti di rogito ai segretari di fascia A e B, in quanto sono state numerose le sentenze dei Giudici ordinari che hanno condannato gli Enti Locali a pagare i diritti di rogito anche ai segretari di Fascia A e B che hanno rogato contratti in enti senza dirigenza;

Precisato:

- che la Dott.ssa Graziella Deledda è inquadrato nella fascia professionale B;

- che nell'Ente Parco di Tepilora sono assenti figure dirigenziali che possano rivestire o essere investite del ruolo di pubblico ufficiale rogante alla data di rogito dei tre contratti di cui al presente atto;

Vista la determinazione della Direttrice del Parco n. 131 del 14 ottobre 2021 di impegno di spesa a favore della Dott.ssa Graziella Deledda, per i diritti di rogito che il Parco Naturale Regionale di Tepilora ha introitato per un totale di Euro 2.825,27 derivanti dal rogito dei seguenti contratti:

- rep. 1/2021 euro 693,86 rogato in data 14.07.2021;
- rep. 3/2021 euro 1003,73 rogato in data 14.07.2021;
- rep. 4 /2021 euro 1127,68 rogato in data 14.07.2021;

Verificato che l'importo dei diritti di rogito riscossi da questo ente, sommato a quelli riscossi dagli altri Comuni e enti convenzionati per l'anno 2021, non eccede, ad oggi, la misura di un quinto dello stipendio in godimento della Dott.ssa Graziella Deledda ex Art. 10 del Decreto-

Legge 24/06/2014, come convertito in legge 11/08/2014, n. 114 come da dichiarazione prot. n. 712 del 13.10.2021 a firma della stessa;

Visto l'art. 37, comma 3 del CCNL Segretari comunali del 16/05/2001, che definisce le voci Stipendiali per il calcolo del compenso per diritti di segreteria;

Preso Atto:

- che i diritti di rogito hanno natura retributiva e pertanto l'IRAP, avendo natura tributaria, grava sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione Sez.Lav. n. 20917/2013, dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate b.123/E del 2.4.2008, dal Tribunale di Parma - sentenza n.250/2017 e dalla Sentenza TAR Sardegna n.493/2016;

- che i contributi previdenziali sono posti parzialmente a carico del Segretario Comunale e parzialmente a carico dell'Ente, ognuno per la propria competenza (sentenza Corte dei Conti 400/2018/PAR Sezione Regionale di Controllo del Veneto);

Valutata la deliberazione 21/2015/QMIG che ha stabilito che *“le somme destinate al pagamento dell'emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti (oneri previdenziali e fiscali);*

Considerato che, con riferimento all'IRAP sui diritti di rogito del Segretario Comunale, è stato chiarito dai Tribunali di Parma (Sentenza n.250 del 26/10/2017) e di Busto Arsizio (Sentenza n.446 del 13/11/2017) che la medesima deve essere posta integralmente a carico del Comune e non del Segretario Comunale, Ufficiale rogante. Infatti, l'art.3, comma1, lett.e-bis) del D.Lgs. 15/12/1997, n.446 è chiaro nell'individuare tra i soggetti passivi dell'IRAP solo la P.A. e non i dipendenti pubblici, tra i quali, a buon diritto, rientra anche il Segretario Comunale;

Viste anche:

-la Sentenza del TAR Sardegna n.493 del 09/06/2016 con la quale è stato definito *“pacifico che Soggetto passivo dell'IRAP, ossia obbligato in proprio al pagamento nei confronti dell'erario, è l'Ente pubblico”;*

-la Risoluzione 123/E del 02.04.2008 dell'Agenzia delle entrate secondo la quale l'Irap non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione a compensi di natura retributiva bensì unicamente sul datore di lavoro oltre che l'Irap medesima non può essere compresa nel concetto di oneri riflessi;

Considerate altresì le decisioni del Tribunale di Ancona n. 65 e 66 del 21 febbraio 2018 nella quali si stabilisce che *“il segretario comunale, in quanto dipendente pubblico è privo di qualsiasi organizzazione per lo svolgimento di un'attività produttiva di servizi, organizzazione che, al contrario, fa capo all'ente datore di lavoro, su cui dovrà, quindi, gravare il peso dell'imposta”;*

Visto e richiamato il pronunciamento in materia reso dalla Corte dei Conti sezione regionale Veneto che, con parere n. 400/2018, ha affermato che:

-l'IRAP non può essere considerata rientrante nella categoria degli “oneri riflessi a carico dell'ente” ma tra gli “oneri diretti” a carico dell'amministrazione;

-i diritti di rogito hanno natura retributiva, confermata ulteriormente nel fatto che gli stessi Sono conglobati nel trattamento complessivo dei Segretari Comunali ai sensi dell'art.37 del CCNL del 16/05/2001;

-gli oneri contributivi CPDEL e TFR, come anche indicato dal Tribunale di Busto Arsizio Sentenza n. 446 del 13.11.2017, devono essere ripartiti tra ente e il Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi, ad oggi, nel nostro ordinamento giuridico nessuna norma che, con riferimento al caso in questione, deroghi dal sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi stabilito dall'art. 2 comma 2 della legge n. 335/1995 che disciplina, in conformità a quanto disposto dall'art. 2115 c.c., le trattenute contributive a carico dei dipendenti pubblici, statuendone una quota a carico del datore di lavoro e una quota a carico del lavoratore. Posto che detta disposizione costituisce una norma c.d. rinforzata come si rinviene dalla lettura dell'art. 1, comma 2, il quale prevede che: *“Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni?”*;

Precisato inoltre che, il sopracitato parere della Corte dei Conti sezione regionale Veneto, par. 400/2018 chiarisce che, il monte salario da prendere a riferimento per quantificare in concreto i diritti di rogito da liquidare ai Segretari Comunali in qualità di ufficiali roganti, individuato dall'art. 10, comma bis, del d.l. 90/2014 come “stipendio in godimento” è quello relativo al criterio dello “stipendio percepito”, in linea a quanto sostenuto anche dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione 15/AUT/2008, in vigore dell'art. 41 L. 312/1980, che sottolineava che *“è proprio la necessità di tenere conto dei principi generali dell'ordinamento che esclude di poter accedere ad una interpretazione della norma di cui trattasi nel senso di darne una lettura secondo cui i diritti di rogito possano essere commisurati allo stipendio teorico annuo anche in assenza di effettivo servizio svolto”*;

Richiamata la deliberazione n. 24 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del 7 ottobre 2019, che, nel dichiarare inammissibile la questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 74/2019/QMIG, ha specificato che *“la questione involge, da un lato, l'applicazione di norme di diritto pubblico quali sono quelle che appartengono alla materia del diritto tributario, insuscettibili di ogni possibile adattamento in funzione dei deliberati in sede consultiva della Corte dei conti, dall'altro, la cognizione e l'accertamento di diritti soggettivi patrimoniali, la cui tutela si fonda su propri “statuti” processuali e sostanziali indefettibili rispetto ai quali non hanno rilevanza ed efficacia giuridica fonti ad essi estranee”*;

Visti, quindi:

-l'art. 3, comma1, lett. e -bis del D. Lgs. n. 446/1197;

-la sentenza della Corte di Cassazione - sez. Lav. N. 20917/2013;

-la risoluzione dell'Agenda delle entrate b.123/E del 2.4.2008;

-la sentenza del Tribunale di Parma n. 250/2017;

-la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 446/2017;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il comunicato dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali del 16.10.2014 con il quale sono state fornite indicazioni in merito alla modifica della disciplina dei diritti di rogito e dal quale emerge che, per gli atti rogati a decorrere dal 19.08.2014, l'Ente introita i diritti di rogito e non versa nulla al Ministero dell'Interno;

Vista la determinazione della Direttrice del Parco n. 131 del 14 ottobre 2021 di impegno di spesa pari ad euro 2.825,27 a valere sul capitolo 10120106 -1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 - impegno spesa n. 483/2021.

Ritenuto, per le motivazioni innanzi esposte, di dover procedere alla liquidazione dei diritti di rogito, pari ad Euro 2.825,27 al lordo delle ritenute di legge, a favore della Dott.ssa Graziella Deledda;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

- **di prendere atto che** sono stati riscossi diritti di rogito per n. 3 contratti rispettivamente al rep. n. 1/2021, rep. n. 3/2021 e rep. n. 4/2021, per un totale di € 2.825,27;

- **di dare atto che** i diritti di rogito riscossi, per un importo di, € 2.825,27 alla data odierna possono essere liquidati in toto alla segretaria comunale, Dott.ssa Graziella Deledda, perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento per l'anno di riferimento, anche sommati ai diritti corrisposti dagli altri comuni facenti parte delle sedi di segreteria convenzionate;

- **di prendere atto che** l'IRAP, avendo natura tributaria non può che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b.123/E del 2.4.2008, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017 e Tribunale di Busto Arsizio n. 446/2017, nonché Corte dei Conti per il Veneto, con Deliberazione n. 400/2018/PAR, vista anche la Deliberazione della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 24/2019;

- **di dare atto che** sull'importo di Euro € 2.825,27 l'Irap è a carico dell'ente, mentre gli oneri riflessi vengono posti a carico del dipendente;

- **di procedere** alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di segreteria per gli atti di cui sopra, alla segretaria comunale, Dott.ssa Graziella Deledda, per l'importo lordo di € 2.825,27 imputando la somma complessiva sul cap. 10120106 -1 imp. 483/2021;
- **di dare atto che** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line, per n.15 gg. consecutivi, nonché nella Sezione "Documenti online" – sottosezione "Determine" del sito web istituzionale dell'Ente Parco di Tepilora;
- **di dare atto che** il presente atto è adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (obbligo di astensione) nonché del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.
- **di trasmettere** la Determina n. **135/2021** al Servizio Economico - Finanziario per il visto di cui all'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 43, comma 2 lett. e) del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

LA DIRETTRICE

Dott.ssa Marianna Agostina Mossa

Visto di cui all'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 43, comma 2 lett. e) del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi e visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/200 e dell'art. 43, comma 2, lett. e) del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

La Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Claudia Satta